



Comune di Candiolo
Città Metropolitana di Torino

Regolamento per la concessione di benefici o prestazioni sociali agevolate

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 27 del 25 maggio 2023

INDICE

- Art. 1 - Finalità ed oggetto del regolamento
- Art. 2 - Soggetti assistibili
- Art. 3 - Individuazione delle prestazioni sociali
- Art. 4 - Condizioni per l'ammissibilità agli assegni e prestazioni agevolate
- Art. 5 - Condizioni per l'ammissibilità per borse di studio
- Art. 6 - Tipologia degli assegni sotto forma di contributi diretti e indiretti
- Art. 7 - Procedura
- Art. 8 - Controlli e recupero indebito
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1

Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è diretto ad individuare le modalità e le tipologie degli interventi di sostegno e della concessione dei benefici o prestazioni sociali agevolate nonché ad individuare le condizioni di accesso in quanto non destinate alle generalità dei soggetti o comunque collegate, nella misura e nel costo, alla situazione economica dei richiedenti.

2. Il presente regolamento adotta le disposizioni di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i., nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221 e s.m.i., in particolare per quanto attiene a:

- definizione di nucleo familiare;
- criteri di calcolo della situazione equivalente;
- indicatore della situazione reddituale e patrimoniale;
- scala di equivalenza;
- dichiarazione sostitutiva unica;

cui si fa espresso e specifico rimando.

3. Inoltre, questo Ente, nell'ambito delle politiche sociali, in attuazione dei principi espressi dalle Leggi dello Stato e della Regione, ritiene necessario regolamentare l'assistenza economica intesa come strumento di sostegno a garanzia del soddisfacimento dei livelli minimi di vita sia dei singoli individui, sia dei nuclei familiari, al fine di promuovere l'autonomia e superare i momentanei stati di difficoltà, ad integrazione dei sostegni concessi dal Consorzio intercomunale Socio-assistenziale CISA12, di cui fa parte il Comune di Candiolo.

4. Gli interventi di sostegno alla persona sono rivolti ad assicurare i mezzi materiali per far fronte alle esigenze vitali minime, garantendo il rispetto delle esigenze dell'individuo, delle proprie convinzioni e della propria dignità senza discriminazioni di sesso, religione, cultura, orientamento politico.

5. I benefici sono attribuiti per il tempo necessario al superamento dello stato di momentanea difficoltà ed al pieno recupero dell'autonomia individuale e/o familiare.

6. Gli interventi sono quindi finalizzati alla promozione dell'autosufficienza personale e del nucleo familiare e ad evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.

Art. 2

Soggetti assistibili

1. Fatte salve eventuali leggi speciali, possono fruire degli interventi di sostegno economico disciplinate dal presente Regolamento i cittadini residenti nel Comune che versino in condizioni di bisogno e/o rischio sociale e che rientrano nelle condizioni di cui al successivo art. 4.

Art. 3

Individuazione delle prestazioni sociali

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento, si applicano alle seguenti prestazioni sociali:

- a) benefici sotto forma di contributi diretti ed indiretti;
- b) rette di iscrizione e frequenza asili nido;
- c) servizi scolastici (mensa, trasporti, pre e post scuola ed assimilabili);
- d) centri estivi;
- e) trasporto anziani e portatori di handicap;
- f) servizi a domanda individuale;
- g) borse di studio.

Art. 4

Condizioni per l'ammissibilità agli assegni e prestazioni agevolate

1. Possono essere ammessi alla fruizione degli interventi di sostegno o beneficio economico, nonché alle prestazioni agevolate, i soggetti indicati all'art. 2 il cui valore dell'ISEE rientri nei parametri previsti da apposita deliberazione della Giunta Comunale. Al momento di entrata in vigore del presente Regolamento, si dà atto che tali valori sono contenuti nella deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 5 dicembre 2022.

Art. 5

Condizioni per l'ammissibilità per borse di studio

1. Per quanto attiene alle condizioni di ammissibilità delle borse di studio, trattandosi di assegnazione di benefici derivante da criteri multipli ove la condizione economica può non avere prevalenza rispetto al criterio del merito scolastico, si rimanda ai relativi bandi ove saranno indicati eventualmente i limiti di reddito.

Art. 6

Tipologia degli assegni sotto forma di contributi diretti e indiretti

1. Le persone in permanente o temporanea impossibilità personale e/o sociale di produzione o disponibilità di reddito e per le quali si riscontri un effettivo stato di bisogno di intervento, purché rientranti nelle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 4, possono, mediante loro richiesta, fruire delle prestazioni di sostegno economico diretto e/o indiretto.

2. Al fine di assicurare che l'intervento di sostegno sia effettivamente volto a superare le concrete situazioni di bisogno, sono privilegiate le erogazioni indirette, o sotto forma di servizi, quali, a titolo di esempio:

- a) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto alle mense scolastiche ed al servizio di trasporto scolastico;
- b) ammissione all'esenzione parziale o totale di ticket sanitari;
- c) pagamento diretto o compartecipazione di utenze relative alle forniture energetiche, acquedottistiche e di smaltimento rifiuti;
- d) ammissione gratuita o compartecipazione a costo ridotto agli altri servizi a domanda individuale.

3. E' possibile attribuire direttamente all'interessato un contributo diretto in denaro esclusivamente per la compartecipazione alle spese per il pagamento dei canoni di locazione e/o di utenze relative alle forniture energetiche, acquedottistiche e di smaltimento rifiuti.

Art. 7 **Procedura**

1. I richiedenti l'intervento di sostegno che intendono usufruire delle prestazioni sociali previste dal presente regolamento devono presentare domanda presso i competenti uffici dell'Ente, utilizzando il modello di autocertificazione unica di cui al D.Lgs. 31.03.1998, n. 109 e s.m.i.

2. Ogni richiedente deve dichiarare la situazione economica propria e del nucleo familiare secondo quanto previsto dal presente regolamento, nonché fornire le informazioni ed eventualmente la documentazione necessaria, con particolare riferimento a certificati e referti medici, e deve altresì indicare i nominativi e gli indirizzi dei parenti tenuti per legge al mantenimento.

3. Deve inoltre dimostrare la situazione debitoria derivante da canoni di locazione, risultanti da contratto regolarmente registrato, forniture energetiche, spese medico-sanitarie, funerarie ecc..

4. I richiedenti i contributi straordinari dovranno dimostrare le spese effettuate o il preventivo di spese, cui dovrà far seguito, a pena di recupero dell'indebito, la dimostrazione relativa alle spese effettivamente sostenute.

5. Gli uffici dell'Ente effettueranno l'istruttoria della domanda completandola con una relazione che deve contenere le notizie riguardanti:

- a) gli interventi in atto e quelli programmati;
- b) le proposte sugli interventi.

6. Per situazioni particolari potrà essere richiesta una relazione socio familiare dell'assistente sociale che dovrà preliminarmente effettuare una visita domiciliare con lo scopo di accertare la situazione di fatto.

7. Il procedimento amministrativo per l'esame della domanda e la conseguente determinazione di competenza del Responsabile dei servizi socio-assistenziali, dovrà essere

completato entro 30 giorni dalla data di protocollazione della domanda stessa, fatte salve interruzioni d'ufficio, in caso di incompletezza, contraddittorietà o per supplemento di istruttoria richiesti dal Responsabile del servizio o dagli Organi di direzione politica.

8. A tutti i richiedenti verrà data comunicazione dell'esito negativo del procedimento e delle relative motivazioni.

9. Il cittadino può presentare richiesta di riesame della decisione adottata entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

10. L'opposizione scritta dovrà contenere le motivazioni della richiesta di riesame e dovrà essere indirizzata al Responsabile del servizio, il quale riesaminerà la posizione dando una risposta entro i successivi 30 giorni.

Art. 8

Controlli e recupero indebito

1. Ai fini dell'accertamento della veridicità delle dichiarazioni presentate, l'ente potrà effettuare controlli a campione che interesseranno i beneficiari degli interventi disciplinati dal presente regolamento.

2. A tal fine si avvarrà, in fase di controllo dell'autocertificazione, delle informazioni in proprio possesso nonché di quelle di altri Enti della Pubblica Amministrazione; potrà inoltre utilizzare l'Ufficio di Polizia Locale, con visite dirette al domicilio del richiedente, e l'invio dei dati dichiarati alla Guardia di Finanza ove lo ritenesse necessario.

3. Nei casi in cui si accerti il rilascio di dichiarazioni non veritiere, l'ente segnalerà il fatto all'Autorità Giudiziaria e provvederà al recupero delle somme erogate, oltre agli interessi ed alle relative spese. L'interessato perderà il diritto alla prestazioni.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente all'intervenuta esecutività della deliberazione che lo approva.

2. Dalla data di entrata in vigore deve intendersi abrogata ogni normazione interna con esso contrastante od incompatibile.